

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Firenze

ESPOSTO/QUERELA

L'Aduc Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email aduc@aduc.it; sito Internet www.aduc.it. P.Iva 02149860484) in persona del legale rappresentante p.t., presidente Vincenzo Donvito,

espone e fa querela

sui seguenti fatti:

- in data 26 ottobre 2011 il querelante navigava sul sito internet italia-film.com;
- cliccava sul link download, che conduceva alla pagina internet italia-programmi.net, dalla quale veniva richiesto di scaricare il software freeware Adobe Acrobat Reader 10.1;
- per scaricare il software veniva richiesta una registrazione;
- si registrava dunque sul sito per poter scaricare il software gratuito;
- riceveva immediatamente nella propria casella di posta elettronica la mail con le credenziali di accesso al sito (doc. A);
- in data 12 novembre 2011 riceveva una mail di sollecito di pagamento da parte della società denominata Estesa Limited corrente in Providence, Mahe (Republic of Seychelles), Global Gateway 2478 Rue De La Perle, Registro di commercio: No. 079143, Seychelles Company Book; support@italiaprogrammi.net, che chiedeva il pagamento di euro 96,00 (doc. B);

La vicenda, che a prima vista potrebbe sembrare una controversia strettamente civilistica, si inquadra ad avviso dello scrivente in un tentativo di truffa e di estorsione, nonché di frode informatica per le motivazioni dettagliatamente analizzate *infra*. Si consideri innanzitutto che non si tratta di un caso isolato, ma di una vicenda che ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia (basta vedere l'enorme quantità di segnalazioni giunte all'ADUC; <http://www.aduc.it/info/google.php?cx=014274313731221348228%3Azwzhrnerwti&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=italia-programmi&sa=cerca#1152> nonché i recenti comunicati stampa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi AGCM o Antitrust), che riceve sulla vicenda centinaia di segnalazioni al giorno) e che è attualmente oggetto di un procedimento innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (procedimento n. PS7444 del 2011). Per ben comprendere l'entità e gravità del fenomeno si ritiene opportuno ripercorrere la cronistoria della vicenda.

1) Le prime segnalazioni e la denuncia all'Antitrust

A partire dal maggio-giugno 2011, un numero elevatissimo di consumatori segnala all'Aduc

di aver ricevuto una mail di sollecito al pagamento di euro 96,00 da parte di una società denominata Estesa Limited società proprietaria o che gestisce il sito internet <http://www.italia-programmi.net>. Gli utenti segnalavano di essere stati condotti al sito in questione nel corso di ricerche online compiute tramite vari motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing ecc.), finalizzate al download di software **freeware, cioè liberi da licenza, e di essersi registrati nella convinzione che la registrazione fosse gratuita.**

L'utente della rete viene erroneamente indotto a ritenere che la registrazione sia gratuita, poiché la società che gestisce il sito – o chi per essa – mette in atto in questa fase una serie di artifici e raggiri idonei a ingenerare una falsa rappresentazione della realtà, e cioè:

1) Estesa Limited apre il sito internet <http://www.italia-programmi.net/> e lo sponsorizza inizialmente su Google, comprando il servizio Adwords, che come noto fa apparire fra i primi risultati i link sponsorizzati, individuati sulla base di parole chiave predeterminate dall'acquirente del servizio. Le parole chiave acquistate da Estesa Ltd. corrispondono a nomi di software fruibili freeware, quindi scaricabili dalla rete a titolo gratuito. L'utente che effettua la ricerca di software gratuito, comprensibilmente si prefigura di arrivare ai siti ufficiale del software, dai quali si può effettuare il download, oppure ad uno dei migliaia di siti online che ne consentono il download gratuito.

2) Si ipotizza che, come già accaduto in passato in altra vicenda (si veda pag. 2 e pp. 7-8 del doc. 1), la società Estesa Limited abbia acquistato fra i metatag da pubblicizzare le parole “gratis”, “gratuito”, “free”. Comprensibilmente dunque l'internauta, date le parole-chiave utilizzate per l'effettuazione della propria ricerca in Internet (il nome del software, eventualmente associato alle parole “gratis”, “gratuito”, o simili), **viene indotto a ritenere di essere approdato in un sito nel quale il prodotto desiderato viene reso disponibile senza alcun onere. Tale circostanza potrà essere confermata dalla stessa AGCM**, che ha svolto una specifica istruttoria sul punto, **nonché dalle società che gestiscono i motori di ricerca e i servizi a pagamento di link sponsorizzati di cui Estesa Ltd. si è servita (Google Italia, Google Inc.; Yahoo! Italia Srl, Yahoo Inc.; Bing ecc.)**. Identica indagine fu peraltro svolta, come già accennato supra, dall'AGCM in altro procedimento sanzionatorio identico a quello attualmente pendente con degli esiti che non lasciarono spazio a dubbi di sorta (si vedano le pagine 2 e pp. 7-8 del doc. 1).

3) L'utente dunque clicca sul primo risultato della ricerca approdando alla pagina di registrazione del sito internet www.italia-programmi.net e, ormai certo che il download è libero, si registra ritenendo il tutto gratuito: è, infatti, esperienza comune che molti siti, che pure offrono servizi gratuiti, chiedano di compilare un modulo di registrazione con l'indicazione di alcuni dati personali. Arrivati a questo punto l'utente è ragionevolmente indotto a ritenere il

servizio gratuito dalle seguenti circostanze:

- ha cercato del **software gratuito**, scaricabile liberamente tramite molti siti internet;
- le **chiavi di ricerca** inserite – che corrispondono a quelle acquistate da Estesa Limited o chi per essa – **riguardano programmi gratuiti**;
- la pagina cui si accede riporta con **grande evidenza grafica il link “Scaricalo subito!”**, e immediatamente sotto viene descritto il **software gratuito** con la dicitura: **“Licenza freeware software”** e l'**indicazione di quanti download sono stati effettuati**. L'utente ha quindi due informazioni: **Il software e' gratuito; In tanti lo hanno gia' scaricato. Queste due informazioni inevitabilmente contribuiscono ad abbattere sensibilmente le “difese” e la soglia di attenzione del consumatore, poiche' si tratta di un software freeware scaricato da un numero “rassicurante” di persone. Viene infatti evidenziato (nel caso di Emule ad esempio) che ad oggi il software e' stato scaricato 113.939 volte.** O questo dato e' falso, e serve a tranquillizzare l'utente (l'hanno fatto piu' di 110.000 persone prima di me...) o ci sono piu' di 110.000 persone che sono cadute in questa stessa truffa!
- la successiva pagina internet cui si accede richiede la registrazione e riporta con grande evidenza grafica le parole **“Crea il tuo account”**, ma non riporta altrettanto chiaramente l'onerosita' del servizio, relegata al lato della pagina, con evidenziazione grafica volutamente marginale rispetto alla pagina stessa.

I singoli elementi e le singole fasi di questo meccanismo costituiscono, ad avviso dello scrivente artificio e raggiro con cui Estesa Limited erroneamente induce l'utente a registrarsi nell'aspettativa di gratuita' del servizio, come ampiamente descritto nell'esposto depositato da Aduc presso l'AGCM in data 18 giugno 2011 (doc. 2). Di pari avviso, sulla ingannevolezza del messaggio, e per quanto qui concerne sulla idoneita' delle condotte a costituire artificio e raggiro, la stessa AGCM che in procedimento identico a quello oggetto della presente querela cosi' si pronuncia sulla circuizione degli utenti: *“Né una simile aspettativa di gratuità può ritenersi incompatibile con la richiesta al consumatore di inserire i propri dati personali. È, infatti, esperienza comune che molti siti, che pure offrono servizi gratuiti, chiedano di compilare un modulo di registrazione con l'indicazione di alcuni dati personali; tale circostanza, indicata da molti consumatori nelle proprie segnalazioni, non è del resto contestata dal professionista. Per contro, il fatto stesso che, all'atto della registrazione, non venissero richieste informazioni sulle carte di pagamento (es. numero e scadenza della carta), era idoneo a supportare il ragionevole affidamento del consumatore in merito alla gratuità del servizio. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, la circostanza che l'utente fosse chiamato a dare per accettate le condizioni generali di contratto, non può ritenersi sufficiente al fine di argomentare la consapevolezza dei consumatori circa la natura*

onerosa del servizio offerto. In primo luogo, infatti, le condizioni generali di vendita erano indicate mediante un semplice acronimo (CGV), di scarsa chiarezza e comprensibilità; in secondo luogo, in molti siti Internet, l'utente è spesso invitato a selezionare una casella al fine di accettare clausole che, tuttavia, si configurano come accessorie rispetto al contratto principale (vedi autorizzazioni o dinieghi all'utilizzo di dati personali per motivi di tutela della privacy) o, comunque, riepilogano condizioni contrattuali che, se pur rilevanti, non sono dirette a far conoscere all'utente elementi essenziali della transazione (tipicamente, l'oggetto del contratto e le relative condizioni economiche)." (doc. 1)

4) Immediatamente dopo la registrazione l'utente riceve una mail generata automaticamente con le credenziali di accesso. In questa mail non si fa alcuna menzione dell'onerosità del servizio e **cio' induce ancor di piu' l'utente a confermare la propria convinzione sulla gratuita della registrazione.** Il fatto che successivamente alla registrazione l'utente non sia avvisato in questo primo messaggio circa l'onerosità del contratto e' particolarmente significativo, poiche' legittima a permanere nell'errore della gratuita' del servizio, impedendo così all'utente "edotto" di esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni.

5) Solo quando sono ormai decorsi dieci giorni (il termine civilistico per l'esercizio del diritto di recesso) che Estesa Limited richiede il pagamento ed e' questo il momento in cui l'utente viene a conoscenza del fatto che la registrazione non sarebbe gratuita. La società invia dunque una mail all'indirizzo con il quale l'utente si e' registrato chiedendo un bonifico di 96 euro per il primo anno di contratto (il testo della mail e' consultabile a pag. 9 del doc. 2). Per quanto qui concerne e' estremamente significativa la seguente frase: *"la ringraziamo per l'iscrizione a pagamento del 22/05/2011 14:19 (indirizzo IP: xxx) effettuata da http://www.italia-programmi.net/sign.php?690. Non avendo fatto ricorso al diritto di recesso di 10 giorni, siamo lieti di poterla annoverare tra i nostri clienti"*; intanto **si dimostra all'utente di conoscere il suo indirizzo IP (dato che come vedremo tornera' anche piu' avanti e che verra' poi riutilizzato per far credere che ci sia un procedimento penale in corso nei suoi confronti)** e che dunque la società potrà facilmente rintracciarlo per poter pretendere il pagamento; in secondo luogo evidenziamo il riferimento allo spirato termine per l'esercizio del diritto di recesso, per cui **si lascia intendere che il soggetto era pienamente consapevole dell'onerosità della registrazione, come se avesse volontariamente fatto decorrere il termine. Inoltre l'utente inizia a sentirsi in gabbia: essendo ormai decorso il termine (benche' non avessi la piu' pallida idea della decorrenza del termine!) saro' costretto a pagare.**

6) qualora non venga pagata la somma richiesta (e spesso anche dopo che è stata versata!), seguono una **serie di comunicazioni**, dapprima tramite posta elettronica ed in seguito anche per posta prioritaria all'indirizzo di casa, che con tono minaccioso ed estorsivo chiedono il

pagamento della somma originaria e degli interessi di mora, **minacciano ingenti spese e “millantano” l'esistenza di una indagine penale a carico dell'utente. Ne riportiamo alcuni stralci significativi:**

*“Vi preghiamo di provvedere al pagamento dell'importo in scadenza entro il termine stabilito, onde evitare di incorrere in **spese di ingiunzione supplementari**” [...] “Dopo questo termine di pagamento ci vedremo purtroppo costretti di passare la documentazione al nostro ufficio di **recupero crediti. Per evitare delle spese alte di recupero, per avvocato, tribunale e processo, La** preghiamo di prendere quest'obbligo di pagamento sul serio.” [...] “**In data [24.09.2011] alle ore [00:15:48] avete ordinato sul nostro sito web <http://www.italia-programmi.net/sign.php?690> la nostra prestazione di servizio, in maniera verificabile, indicando il vostro nome, vostro indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono, oltre alla vostra data di nascita. L'ordine è stato fatto con l'indirizzo IP [79.23.57.121], attribuitovi dal vostro internet provider nel dial-up in internet**” [...] “La fattura è giustificata, quindi valida, per cui **non impugnabile.**” [...] “Le ricordiamo infine che, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento, saremo costretti ad incaricare il nostro studio legale per il recupero del suo credito tramite azione giudiziale, e **le ingenti spese derivanti da questa azione legale saranno totalmente a suo carico! (tutte le attività di utilizzo da parte Sua sono state registrate e dimostrabili e inoltre documentabili per il tribunale).** Al momento della conclusione del contratto **Lei ha utilizzato il seguente indirizzo IP: xxx / net-93-xxx.cust.dsl.teletu.it** (Orario di iscrizione: 2011-08-20 xxx) (Attraverso questi dati può essere dimostrata senza dubbio la conclusione del contratto).” [...] “Per precauzione, al momento della registrazione, vi è stato trasmesso e salvato **L'indirizzo IP. Questo appare come: 93.148.173.243/net-93-148-173-243.cust.dsl.teletu.it. In caso di indagini penali e'possibile risalire dall'indirizzo IP per identificare il computer, per vedere il tempo di applicazioni che e' stato utilizzato, tramite le autorità competenti. Poiche' i dati di connessione devono essere conservati almeno 6 mesi in base al diritto attuale, l'indagine penale e' promettente.**”*

Così l'AGCM ha stigmatizzato, nella sua ordinanza del 29 agosto 2011 (Doc. 3) tali missive: ***“finiscono con il creare una situazione di notevole pressione psicologica anche nei confronti di persone che, pur cosce di non aver volontariamente sottoscritto alcun contratto o di volerne recedere, non vogliono rischiare di trovarsi a sopportare esborsi di ingente e non quantificabile***

*importo e sono indotti a pagare pur di far cessare le **pressanti e crescenti rivendicazioni economiche del professionista.**” [...] **“perseguono una strategia di insistenza e pressione psicologica per indurlo al pagamento”.***

A fronte della vera e propria valanga di segnalazioni ricevute ADUC ha presentato in data 18 giugno 2011 una **denuncia all'Antitrust** per quanto di sua competenza, cioè per pubblicità ingannevole e per condotta commerciale scorretta contro la società Estesa Limited (doc. 2). L'allegata denuncia spiega nel dettaglio l'accaduto e contiene il materiale probatorio suddescritto.

L'apertura del procedimento innanzi all'Antitrust, la prima integrazione dell'esposto e il provvedimento AGCM del 25 agosto 2011

L'Autorità ha quindi reso noto, nel proprio bollettino settimanale n. 26 del 18 luglio 2011, l'**avvio di un procedimento** sulla vicenda (PS7444) nonché di un separato **procedimento d'urgenza per la sospensione immediata** della pratica scorretta.

Nelle more, Google Italia e Google Inc. hanno eliminato i link sponsorizzati che conducevano al sito di italia-programmi.net. Ciò – ipotizziamo (ma su tale circostanza dovranno riferire all'Autorità giudiziaria Antitrust e Google stesse) – su richiesta della stessa AGCM, come del resto già accaduto un anno prima in una vicenda precedente riguardante identica pratica messa in atto da società con altro nome (doc. 1).

Non appena Google ha eliminato i link incriminati, la società Estesa Ltd. ha continuato a porre in essere le condotte già descritte, con la stessa dinamica di pubblicizzazione, **sul diverso motore di ricerca Yahoo.it**, sponsorizzando non già il link diretto al sito (www.italiaprogrammi.net) ma i link **MyDownload-Club.info e MyDownload-Software.info**, sui quali poi veniva operato un **redirect automatico alla pagina di Italia programmi**.

Questo passaggio è ad avviso di chi scrive di particolare rilevanza **in punto di dolo** della condotta poiché nel tempo che intercorre fra la pubblicizzazione sul “nuovo” motore di ricerca e l'intervento dell'Antitrust ovvero la rimozione dei link direttamente da parte della società che gestisce il motore di ricerca, gli internauti continueranno a “cascarci”. Ciò, come vedremo nel prosieguo, si ripeterà più volte, da Google a Yahoo a Bing, per poi arrivare ad attività di reindirizzamento automatico non già da motori di ricerca, ma direttamente da siti “destinazione” che integrano la fattispecie di reato di frode informatica.

Ugualmente indiziante in punto di dolo l'uso “tattico” di link con altro nome, di modo che nel caso fosse iniziata a girare su internet la “voce” di prestare attenzione al sito [italiaprogrammi](http://italiaprogrammi.net), l'utente medio avrebbe avuto la percezione di trovarsi su altro sito.

Per questo motivo Aduc in data 7 agosto 2011 ha integrato l'esposto già presentato all'AGCM

rendendo noto l'uso del motore di ricerca Yahoo! (doc. 4).

In data 25 agosto 2011, l'Antitrust ha emesso un provvedimento cautelare di sospensione delle pratiche contestate (n. 22709), ordinando a Estesa la sospensione di

“ogni attività diretta a pubblicizzare su Google Adwords o su altri strumenti di pubblicità *online*, in via diretta o indirettamente tramite siti ponte, la fruizione gratuita di *software* scaricabili dal sito *www.italiaprogrammi.net* e renda chiaro sul sito stesso che si tratta di un servizio a pagamento; (nonche' di, ndr) ogni attività di sollecito del pagamento del presunto abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno reso noto alla società di non aver mai voluto sottoscrivere un abbonamento non essendosi neppure resi conto della natura onerosa del servizio offerto” (doc. 3).

Il provvedimento allegato – che spiega in dettaglio l'illiceità della condotta per quanto di competenza dell'Autorità, e del quale abbiamo già qui trasposto alcuni passi – conferma altresì la sussistenza di profili di chiara rilevanza penale nelle condotte poste in essere dalla Estesa Ltd.

La seconda integrazione dell'esposto. La frode informatica

A seguito del provvedimento di sospensione, "apparentemente" Estesa aveva adempiuto allo stesso. Visitando il sito negli ultimi giorni di settembre la pagina di registrazione era infatti modificata: la dicitura "Crea il tuo account" era stata sostituita dalla dicitura "Crea il tuo account a soli 8 euro", in apparente ottemperanza all'ordine dell'Agcm di rendere chiara sul sito la non gratuita' del servizio.

In realtà così non era.

Grazie alle segnalazioni degli utenti, che continuavano a scrivere all'associazione sostenendo che nulla era mutato, Aduc operava una nuova verifica scoprendo che Estesa aveva programmato il sito in modo che **di giorno (in orario in cui gli uffici dell'Antitrust erano operativi) la pagina di registrazione fosse conforme alle richieste dell'Autorità, mentre dalla sera alla mattina successiva il sito “tornava” alla grafica precedente** (il meccanismo, con screenshots delle pagine nei vari giorni e orari, è ampiamente descritto nella seconda integrazione all'esposto alle pagine 2-5, doc. 5).

Non solo dunque proseguivano le condotte di cui si chiede la persecuzione penale, ma la società aveva astutamente e dolosamente cercato di aggirare l'Antitrust, che con il provvedimento cautelare ne ostacolava gli “affari”. Vale anche in questo caso quanto già detto *supra*, e cioè che nel tempo che intercorre fra questa nuova strategia e la denuncia pubblica

(operata anche tramite il sito dell'Aduc) che metta in guardia gli utenti, la gente continua a “cascarci”.

Dai controlli operati da Aduc emergeva inoltre un fatto nuovo rispetto a quanto finora descritto, integrante la fattispecie di reato di cui all'art. **640 ter c.p.**: Estesa - o chi per essa - **durante il giorno operava dal proprio dominio <http://www.mydownload-club.info/Flash-Player.html> un redirect verso il – e in danno di – noto sito di download gratuiti download.html.it.**

Nella barra di url non compiva però l'indirizzo del sito visualizzato, ma sempre l'indirizzo sorgente, anche continuando a navigare nel sito. Estesa (o chi per essa), **nascondeva all'utente il link originale di download.html.it, facendo dunque credere all'utente di:**

- **navigare sul noto sito;**
- **che dunque il sito <http://www.mydownload-club.info/Flash-Player.html> "appartenendo" a [download.html](http://download.html.it) era un sito "sicuro", cioè di reale download gratuito.**

In buona sostanza **Estesa illegittimamente e illecitamente approfittava della notorietà e serietà del sito [Download.html.it](http://download.html.it) per far abbassare la guardia agli utenti e poi fargli sottoscrivere il loro abbonamento ingenerando nello stesso l'erronea convinzione che la registrazione fosse gratuita.** Lungi dall'essere un evento sporadico e occasionale si sottolinea come questo meccanismo sia stato sempre attivato (presumibilmente in maniera automatica) nei giorni di monitoraggio, ossia 12, 13 e 14 ottobre 2011: in orario lavorativo il link conduceva ad un sito, di sera e di notte ad un altro.

Pertanto in data 15 ottobre 2011 Aduc provvedeva ad integrare nuovamente l'esposto all'Antitrust (doc. 5, cui ci si riporta per i dettagli e screenshots sulla condotta descritta) e pubblicava sul proprio sito internet un articolo sulla vicenda: http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/italiaprogrammi+beffa+antitrust+nuova+denuncia+dell_19562.php

In seguito alla lettura di tale comunicato interveniva il sig. Massimiliano Valente, Presidente del Gruppo HTML (editore HTML.it) che emetteva comunicato stampa di estraneità a quanto accaduto. Su tali circostanze l'Autorità giudiziaria potrà assumere sommarie informazioni dall'autore dell'articolo in questione e dallo stesso Valente, che avranno disposto indagini interne tecnico informatiche sull'accaduto.

“Casualmente”, pochi giorni dopo l'ennesima denuncia da parte di Aduc, anche queste condotte cessavano.

I successivi comunicati dell'Antitrust e la situazione attuale.

Il provvedimento cautelare resta dunque disatteso: la Estesa Ltd. prosegue indisturbata la sua attività e continua a terrorizzare i malcapitati con minacce di tribunale, ingenti spese, indagini penali. Gli utenti continuano a cadere nella rete della Estesa e a segnalare all'Autorità l'accaduto, al punto che la stessa AGCM in data 26 ottobre 2011 dirama la seguente nota:

“L'Antitrust sta ricevendo quotidianamente centinaia di denunce inviate da consumatori che ricevono solleciti di pagamento da parte della società Estesa Limited per un presunto abbonamento annuale a software scaricabili dal sito www.italia-programmi.net.

*In proposito, l'Autorità intende fare presente che, con delibera adottata il 25 agosto scorso, in via cautelare, ha intimato alla società Estesa Limited di cessare l'invio dei solleciti di pagamento in quanto, in base alle prime valutazioni, essi appaiono riconducibili ad una condotta commerciale che viola il Codice del Consumo. **Si ricorda, pertanto, che tali solleciti sono inviati da Estesa Limited in palese violazione della delibera adottata il 25 agosto 2011**. L'Antitrust, che sta concludendo l'istruttoria avviata per pratica commerciale scorretta nei confronti di Estesa Limited, **ha anche deciso di inviare alla Polizia Postale, alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza una segnalazione sul fenomeno in atto.**”*

La stessa Autorità comprende che non è nei suoi poteri arrestare la perpetrazione dell'illecito. E ciò perché **quello che l'Antitrust può fare una volta accertato l'illecito è emettere una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 500.000,00, ma di certo non può far altro per contrastare il fenomeno. Per questo è indispensabile che ad occuparsene sia la magistratura penale.**

La vicenda Italiaprogrammi è identica, peraltro, a quanto già accaduto nel 2010, quando la società Euro Content Ltd. corrente in Frankfurt am Main (Germania) Quirinsstr. 8 D-60599 Fax: +39 06 60513297, E-mail: support@easydownload.info (Registro di commercio: HRB 86092, Amtsgericht Frankfurt am Main; VAT ID: DE270136178) **aveva messo in atto un identico meccanismo sul sito internet <http://www.easy-download.info>**. Anche in quel caso Aduc presentò una denuncia all'Antitrust, seguirono migliaia di segnalazioni all'Autorità da parte degli internauti (l'Autorità dichiarò di non aver mai ricevuto un numero così consistente di segnalazioni per un caso specifico), e l'Antitrust comminò alla Eurocontent due sanzioni pecuniarie, ognuna dell'importo di euro 480.000,00 nonché una ulteriore sanzione per l'inottemperanza (doc. 6). La lettura del provvedimento allegato è illuminante non solo sui

profili penalistici della vicenda, ma anche su quanto questo tipo di illeciti “rende” sotto un profilo economico. **L'Antitrust stima' infatti che la societa' tedesca aveva incassato una cifra superiore ai 750.000,00 euro, che diviso per il pagamento richiesto di 96,00 euro ad ogni persona, vuol dire un numero di truffati di almeno 7.800 persone.** Diciamo “almeno” poiche' e' ben possibile che non tutti coloro i quali hanno pagato abbiano poi segnalato l'accaduto all'AGCM.

In quella vicenda la Eurocontent Ltd. ovviamente non pago' la sanzione pecuniaria di euro 960.000,00 ne' l'ulteriore sanzione per inottemperanza di euro 30.000,00, perche' – guarda caso – nell'aprile 2011 ha dichiarato il fallimento (doc. 6).

Le **coincidenze fra la vicenda Easydownload e l'attuale Italiaprogrammi** meritano l'attenzione degli inquirenti sotto molti aspetti, per i quali ovviamente chi scrive non puo' indicare prove certe, ma per i quali **sussistono una serie di elementi indiziari che inducono a ritenere vi sia identita' fra gli autori, ideatori ed esecutori materiali della precedente truffa e dell'attuale vicenda.** Benche' cambino i nomi delle societa' (Eurocontent Ltd. / Estesa Ltd.), le sedi (Germania, Seychelles), i siti (www.easy-download.info / italia-programmi.net), in entrambe le vicende i meccanismi utilizzati sono identici, cosi' come identiche sono le lettere di minaccia inviate a chi non paga; inoltre queste lettere, nonostante la societa' abbia sede nelle Seychelles, vengono inviate dalla Germania (luogo in cui aveva sede la Eurocontent). Singolare infine che l'attivita' del sito di Italia programmi abbia avuto inizio poco dopo la dichiarazione di fallimento della societa' che gestiva il sito Easydownload.

L'autorita' Garante per la concorrenza ed il mercato ha fatto e sta facendo tutto quanto e' in suo potere, ma oggettivi limiti di competenza non le consentono di andare oltre.

Estesa continua indisturbata i suoi traffici, modificando gli artifici e raggiri messi in atto non appena vengono “scoperti” e denunciati:

- prima pubblicizza su **Google** con link sponsorizzati; poi quando la cosa viene denunciata:
- pubblicizza su **Yahoo!** con lo stesso metodo; quando anche Yahoo.it elimina i link:
- passa al motore di ricerca **Bing**, anche qui stessa dinamica;
- quando l'Antitrust emette un provvedimento cautelare, finge di ottemperare, operando astuti redirect a pagine diverse del sito italiaprogrammi, diversificandoli fra **giorno e notte**, di modo che di giorno appaia tutto in regola, mentre dalla sera alla mattina continuano a mietere vittime;
- a questo aggiungono il **redirect automatico ad un noto sito che effettivamente propone download gratuiti (download.html)** per ingenerare ulteriore confusione ed avvalersi fraudolentemente del buon nome del sito per i propri traffici;
- **da ultimo, quando viene svelato pubblicamente anche questo ultimo escamotage, operano**

nello stesso modo a danno (o in collusione, non e' dato ad oggi saperlo), con siti che propongono film in streaming: da un monitoraggio fatto dall'Aduc e' emerso che alla data del 25 ottobre 2011, il link "download", presente all'interno dei seguenti siti: italia-film.com; keepvid.com; filmpertutti.com; piratestreaming.com; videourls.com; filmgratis.tv conduceva a diverse pagine del sito italia-programmi.net, anche qui ingenerando nell'utente la falsa convinzione che il sito che effettivamente stava visitando richiedesse (come sovente accade) un aggiornamento o un software particolare per poter procedere nella navigazione. In questi casi il raggirio operato e l'intento truffaldino sono ancor piu' gravi ed evidenti, posto che l'utente non sta – come descritto sopra – cercando su un motore di ricerca del software gratuito, ma sta navigando su altri siti e quando clicca su download gli si apre una nuova pagina dalla quale si scarica un software. E' una dinamica molto frequente navigando in internet: se voglio sentire una canzone e non ho installato sul computer il software freeware necessario – ad esempio Windows media player - , il sito stesso mi dirottera' su un altro sito dove e' possibile scaricarlo; solitamente si tratta o della pagina ufficiale di chi propone quel prodotto o di altro sito dal quale e' possibile effettuare il download. Come si vedra' dal documento allegato (doc. 7) le pagine di italiaprogrammi che si aprono cliccando su "download" riguardano software attinente al tipo di file da scaricare: AdobeFlashPlayer, FLV Player 2.0 b24, Ashampoo Media Player 2.03, Adobe Reader 10.1, uTorrent 3.0, Shareaza 2.2.4.0.

La necessita' del sequestro preventivo

Da quanto narrato emerge la **necessita' di procedere con urgenza al sequestro preventivo del sito <http://italia-programmi.net/>**, unico strumento nell'immediato idoneo ad interrompere la prosecuzione del reato. Si e' visto come i poteri esercitati ed esercitabili dall'Antitrust non siano sufficienti ad interrompere il fenomeno, cosi' come si e' visto che chi gestisce il sito ha, negli ultimi tre mesi, perfezionato le tecniche per raggiungere un numero di persone sempre maggiore, da ultimo con il **massivo reindirizzamento da siti che pubblicizzano film in streaming** verso il sito di Italiaprogrammi. Non abbiamo dati precisi, ma gia' i dati orientativi esistenti descrivono un fenomeno molto ampio. Consultando Alexa, sito internet che fornisce servizi gratuiti di site ranking, emerge chiaramente che nel corso degli ultimi tre mesi le visite a italiaprogrammi sono aumentate del 1430%! A cio' si aggiungano le migliaia di segnalazioni giunte all'AGCM e all'Aduc stessa.

Concludendo, i fatti narrati sono estremamente gravi, sia per la **complessita' degli artifici e raggiri posti in essere sia, e soprattutto, per la sistematicita' con la quale sono stati e continuano a essere posti in essere da Estesa Limited ai danni di un numero elevatissimo di persone**, come dimostrano anche le centinaia di lettere e telefonate che ogni giorno Aduc continua a ricevere.

Tutto cio' premesso, la scrivente associazione

CHIEDE

A codesta On.le Procura della Repubblica di Roma di richiedere ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo del sito internet <http://italia-programmi.net>, nonche' di procedere penalmente per i reati di cui agli **artt. 81 cpv., 110, 416, 640, 640-ter e 629 c.p.**, nonché per ogni altro che il Pubblico Ministero riterrà di ravvisare, chiedendo altresì di essere informato nel caso in cui il Pubblico Ministero chieda l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Nomina quale difensore della persona offesa l'Avv. Emmanuela Bertucci del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Borgo Pinti 75/r.

Elenco allegati:

A) Mail inviate con credenziali di accesso;

B) Sollecito di pagamento;

- 1) Provvedimento AGCM n.21773 del 2010;
- 2) Denuncia presentata da Aduc all'AGCM in data 18 giugno 2011;
- 3) Provvedimento AGCM n. 22709 del 29 agosto 2011;
- 4) Integrazione denuncia Aduc del 7 agosto 2011;
- 5) Integrazione denuncia Aduc del 15 ottobre 2011;
- 6) Provvedimento AGCM n.22748 del 7 settembre 2011;
- 7) File contenente screenshots;
- 8) Comunicati stampa Aduc sulla vicenda.

Firenze, li 22 novembre 2011

Vincenzo Donvito
Presidente Aduc